

**ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE MESSINA**  
**del CCNL 20 maggio 2004**  
**Verbale del 26 marzo 2007**

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno duemilasette, presso la sede dell'Ance Messina in via S. Maria Alemanna 5, Messina, sono presenti:

- l'ANCE MESSINA rappresentata dal presidente Geom. Carlo Borella, dal geom. Roberto Catania, dal geom. Salvatore Buttà, dall'ing. Sebastiano D'Andrea, dal geom. Tindaro Calabrese dal geom. Antonino Giordano; svolge le funzioni di segretario il dott. Davide Mangiapane;
- la Federazione Provinciale Edili ed Affini FE.NE.A.L.-U.I.L. di Messina, rappresentata dai sigg.ri Giuseppe De Vardo, Aldo Maimone e Giuseppe Merendino;
- la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di Messina, rappresentata dai sigg.ri Santino Barbera, Giuseppe Famiano e Aldo Spinelli
- la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno Edili ed Affini F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. di Messina, rappresentata dai sigg.ri Giovanni Mastroeni, Salvatore Napoli e Carmelo Pino

Le parti concordano di apportare modifiche ed integrazioni all'accordo siglato il 5 marzo 2007 per il parziale rinnovo del contratto integrativo provinciale del CCNL 20 maggio 2004 per la provincia di Messina, secondo le seguenti modalità (in neretto le correzioni-integrazioni):

**Articolo 8**

**Trasferta**

Con riferimento all'articolo 21 del CCNL, si stabilisce una diaria del 10 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 dello stesso CCNL, da corrispondere in favore del lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, e si stabilisce che i limiti territoriali sono fissati in **km. 65 dal confine territoriale del comune in cui il lavoratore è stato assunto.**

L'impresa, qualora richieda il pernottamento in loco del lavoratore, deve provvedere al vitto e alloggio o al rimborso spese concordate tra azienda e lavoratore stesso a tale titolo.

**Articolo 9**



**Elemento economico territoriale**

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte **hanno tenuto conto dell'andamento congiunturale del settore correlando l'entità dell'EET ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori elencati nell' art. 38 del vigente CCNL. Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori e di altri eventualmente concordati dalle parti sociali, sarà effettuata dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione. Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione dell' EET è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 38 del CCNL 20 maggio 2004 e dall' art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.** Le parti, consapevoli della situazione economica ed occupazionale del settore edile della Provincia di Messina, ribadiscono la necessità di interventi tesi a migliorare e consolidare le condizioni economiche finanziarie delle imprese, ad elevare il loro grado di competitività anche al fine di salvaguardare l'occupazione.

A tal uopo le parti contraenti convengono che l'elemento economico territoriale di cui all' articolo 38 lett.d) del CCNL 20/05/2004 è stabilito nella misura del 3,5% (tre virgola cinque per cento) con decorrenza dal 1 marzo 2007 e del 2% (due per cento) dal 1 giugno 2007, rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio in vigore al **1 marzo 2006**

Le parti concordano di stabilire un compenso una tantum pari a € 50,00 che verrà corrisposto ad operai ed impiegati nella mensilità di marzo 2007. **L'una tantum verrà corrisposta per € 50,00 a tutti i dipendenti assunti entro il 15 gennaio 2007 e per € 25,00 a tutti i dipendenti assunti dal 16 gennaio 2007 al 28 febbraio 2007.**

Un ulteriore incremento del 1,40 % (uno e quaranta per cento) sui minimi di paga e di stipendio in vigore al 1 marzo 2006, verrà erogato dal 1 ottobre 2007 solo nel caso in cui il numero totale degli operai iscritti alla Cassa



Edile di Messina alla data del 31/03/2007 avrà avuto un incremento superiore al 10% rispetto al dato registrato al 30/09/2006. Le parti si incontreranno entro il mese di settembre 2007 per verificare, sulla base dei dati statistici forniti dalla Cassa Edile di Messina, l'eventuale sussistenza di tale condizione indispensabile per l'erogazione dell'incremento dell'1,40% dell'EET a partire dal 1 ottobre 2007.

Ciò al fine di premiare l'impegno dell'Ance Messina e della FLC per ridurre drasticamente il fenomeno del lavoro nero e l'incremento della produttività del settore.

**Le Parti concordano che gli importi in atto al 28/02/2007 dell'elemento economico territoriale sono conglobati, dal 01/03/2007, e per tutto il periodo di vigenza del presente accordo integrativo provinciale, nell'Indennità Territoriale di settore per gli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati.**




**NOTA A VERBALE:**

In considerazione del fatto che la stipula della parte economica dell'accordo integrativo provinciale del CCNL 20/05/2004, viene perfezionata in data odierna, le parti concordano che la corresponsione dell'aumento dell'EET previsto dall'articolo 9 del presente integrativo provinciale possa essere erogata anche nella busta paga del mese di aprile 2007.

Messina, 26 marzo 2007

Letto, confermato e sottoscritto

LE PARTI

<p>PER L'ANCE MESSINA</p>   	<p>PER LA FENEAL UIL DI MESSINA</p>   <p>PER LA FILLEA-CGIL DI MESSINA</p>   <p>PER LA FILCA-CISL DI MESSINA</p> 
---	--